

TESTO EMENDATO

IL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI PALERMO

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Palermo, con deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 16.09.2013, è istituito il Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale; dalla L. R. n. 47 del 10.08.2012 istitutiva dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11.04.2013 “Città amica delle bambine e dei bambini” che accoglie il documento programmatico dell’UNICEF (*Child-friendly Cities*).

2. Il Garante è un organo monocratico.

3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale .

Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità

1. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il Garante, individuandolo fra le persone residenti a Palermo, in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e di indiscusso prestigio, di comprovata competenza e professionalità, con esperienza almeno decennale nel campo delle problematiche concernenti l’età evolutiva, quelle familiari e quelle educative.

2. Il garante resta in carica quattro anni e opera in regime di prorogatio, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L’incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell’incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del Comune di Palermo né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili; ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura; rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici e altri enti che hanno sede o che svolgono attività sul territorio palermitano.

E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3 - Compiti del Garante

a) Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;

b) promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio Comunale, con i Presidenti di Circoscrizione e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;

d) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;

f) **monitora** sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;

g) promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;

h) promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;

i) segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;

i.1) esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore dell'infanzia;

l) verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;

m) promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

n) **orienta** agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;

o) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

p) promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;

q) monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio- educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;

r) avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;

s) avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;

t) collabora con il Garante nazionale e regionale.

Articolo 4 – Forma di tutela

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, ai Presidenti di Circoscrizione, ai Consigli Circoscrizionali, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque **almeno una volta ogni sei mesi, sull'attività svolta nel periodo precedente.**

Articolo 6 - Struttura e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, **composto da personale appartenente alla pubblica amministrazione, nel numero massimo di cinque unità, in possesso delle competenze e**

dei requisiti di professionalità necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio dell'Autorità del Garante. L'Ufficio sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7 - Trattamento economico

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità.

Articolo 8 - Dotazione finanziaria dell'Ufficio.

Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 nonchè per il funzionamento dell'Ufficio del Garante saranno garantite tramite l'istituzione di uno specifico capitolo di Bilancio e verranno annualmente definite dall'Amministrazione Comunale sulla base di un Piano Annuale elaborato dal Garante.